

	<p><i>MIUR</i></p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"</p> <p>VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO MILANESE COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 97667080150 TEL 025231684 – FAX 0255600141 e-mail: MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC: MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 IBAN: IT23Z0503433712000000000513</p>	
---	---	---

Circ.n.208/Istituto
San Donato M.se 05/01/2023

Ai Signori Docenti
Ai Signori Genitori
Al personale ATA
Alla Comunità Scolastica
Alla DSGA
Al Sito Web
dell'ICS M.Hack

Oggetto: Uso telefono cellulare e riprese in ambito scolastico.

Si ricorda che **è severamente vietato in ogni momento della giornata scolastica** l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici come previsto dalla C.M. del 25/08/1998.

Secondo la delibera del Consiglio di Istituto del 26/6/2007 l'alunno che non osserverà tale divieto sarà ammonito e il suo cellulare, o altro dispositivo elettronico, preso in custodia dalla scuola, verrà riconsegnato ai genitori.

Qualora il docente di classe, in caso di effettiva necessità, dovesse autorizzare l'uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici a scuola, si ricorda che se ne assume la piena responsabilità.

Inoltre, l'Istituto non può essere considerato responsabile di smarrimenti dei dispositivi elettronici personali che dovessero verificarsi in orario scolastico.

Va da sé che, in caso di necessità, gli alunni possono sempre contattare le famiglie attraverso la segreteria e i collaboratori scolastici.

Si fa presente che la diffusione di filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere l'autore della diffusione in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. (Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali, 6/09/12).

La diffusione di immagini e suoni raccolti con le nuove tecnologie non possono avvenire sulla base della volontà di chi li ha raccolti, ma possono avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata informata e abbia rilasciato il dovuto consenso scritto.

Rientrano nella diffusione l'invio di tali dati per MMS o la pubblicazione su social network o siti internet. Se non si osserva l'obbligo di preventiva informazione alla persona interessata sono previste sanzioni pecuniarie. Secondo il Codice penale, infatti, l'uso e la diffusione di video/immagini/frasi offensive possono far incorrere i responsabili nel REATO DI DIFFAMAZIONE (Art. 595 codice penale) commesso utilizzando la rete per la diffusione di immagini o scritti lesivi, o anche solo potenzialmente tali, dell'onore o della reputazione di una o più persone (ma anche di istituzioni, enti pubblici, associazioni o imprese).

Inoltre, l'art. 10 del Codice Civile (Abuso dell'immagine altrui) stabilisce che l'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima.

Si invitano pertanto gli studenti a non registrare/catturare e diffondere nel web immagini o audio durante le lezioni in presenza, le attività laboratoriali, gli intervalli, le video-lezioni o lezioni in streaming e qualunque momento della giornata scolastica e non, ricordando che tutto ciò che avviene in rete è monitorato e, in caso di illeciti, la Polizia Postale di Stato è sempre in grado di risalire al responsabile.

Certo di poter contare anche sulla collaborazione di genitori e docenti nel prestare la dovuta attenzione all'eventuale uso illecito dei vari dispositivi da parte degli alunni, ringrazio tutti per la condivisione di buone pratiche.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch. Enrico Sartori

Firma sostituita a mezzo

stampa ex art. 3, c.2 del

D.Lgs. 39/93